



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE
E FORESTALI

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio, terziario
e cooperativo

commerciocooperazione@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2405 - 040 377 2563
fax + 39 040 377 2446 - 040 377 2562
I - 34132 Trieste, via Trento 2

Prot. **0029877/P**

Class. 4-8

riferimento **0009537/P dd. 25 marzo 2014**

allegato

Trieste, **4 aprile 2014**

Al Comune di

e, p.c. Alla Direzione Centrale

oggetto: LR 29/2005, articoli 74, comma 6, e 83, comma 2 – Esercizio di somministrazione: chiusura temporanea dell'esercizio per più di trenta giorni consecutivi e sospensione oltre l'anno dell'attività

Con la nota a margine citata della Direzione Centrale che ci legge per conoscenza è stato trasmesso il quesito del Comune in indirizzo (e.mail dd. 25 marzo 2014), attinente la normativa di cui all'oggetto, richiedendosi, in particolare, il rapporto intercorrente tra i commi degli articoli richiamati.

L'articolo 74, comma 6, della legge regionale 29/2005 sancisce che << *La chiusura temporanea dell'esercizio per più di trenta giorni consecutivi deve essere comunicata al comune con almeno dieci giorni di anticipo*>>, mentre il successivo articolo 83, comma 2, dispone che << *Ogni violazione delle disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di cui all'articolo 74 (...) è punita con la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro*>>.

Per quanto concerne precipuamente la disciplina degli orari e la loro liberalizzazione, ai sensi del decreto legge 201/2011, si rinvia alla nota della scrivente ad prot. 0029874/P- Com.4.8 dd. 2 luglio 2012¹, mentre, in riferimento alla preventiva comunicazione della chiusura temporanea, per più di trenta giorni, dell'esercizio ed alla sospensione dell'attività oltre l'anno, si rileva quanto segue:

1. l'articolo 74, comma 6, della legge regionale 29/2005 impone l'obbligo di comunicare al Comune, con almeno dieci giorni di anticipo, la chiusura temporanea dell'esercizio per più di trenta giorni consecutivi: la violazione di tale obbligo è sanzionata dall'articolo 83, comma 2, della legge medesima; pertanto, se l'esercizio viene chiuso per più di trenta giorni senza la prescritta

¹ La nota è consultabile sul sito (Macroarea: Orari; file: DL 201/2011 e disciplina degli orari [02.07.12]) <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-impres/commercio-servizi/FOGLIA14/>.

comunicazione preventiva, la fattispecie ricade sotto il regime di cui alle disposizioni richiamate;

2. sempre l'articolo 83, però al comma 4, prevede la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui il titolare <<*sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi*>>, senza la richiesta di una proroga per giustificati motivi: in tal caso, se l'operatore ha comunicato la sospensione dell'attività, per quanto la mancata richiesta di proroga legittimi la revoca/decadenza di legge (previo avviso di avvio del procedimento), si ritiene non sussistente il presupposto per l'applicazione dell'articolo 74, comma 6, e del correlato articolo 83, comma 2, in quanto l'intera fattispecie ricade sotto il regime di cui al comma 4 dell'articolo 83 medesimo;

3. qualora , infine, l'operatore non comunichi la sospensione temporanea oltre i trenta giorni ed al contempo sospenda l'attività per più di dodici mesi (senza proroga motivata), due sono le differenti fattispecie di violazione in relazione a due differenti disposizioni di legge, trovando di conseguenza applicazione quanto sopra evidenziato ai punti 1 e 2 (la comunicazione esplicita di "cessazione immediata" ovviamente fa venir meno i presupposti sanzionatori).

Ogni ulteriore aspetto di dettaglio procedurale rientra nelle competenze istruttorie del comune in indirizzo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN –
firmato digitalmente

*Responsabile del procedimento: dott. Paolo Delfabro – Direttore del Servizio
tel. 040 3772405 e.mail: paolo.delfabro@regione.fvg.it
PDf*

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221 e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it
RBr*